



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga e spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 5 Marzo 1967, n. 9 — *Legge relativa alla «Proposta di modifica degli artt. 4 e 6 del D. L. 6 Settembre 1964 n. 11 «Guardia Volontaria Regionale» convertito nella Legge 29 Ottobre 1964, n. 7».* Pag. 3
- LEGGE 5 Marzo 1967, n. 10 — *Legge relativa all'Istituto Nazionale delle Ricerche.* » 4
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 Marzo 1967, n. 25 — *Nomina del Primo Ministro On. Abdirizak Hagi Hussen, a Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».* » 11
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 Febbraio 1967, n. 26 — *Commissione di Conciliazione e di Arbitrato per la composizione di divergenze interne.* » 12
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 Febbraio 1967, n. 27 — *Emissione di una nuova serie di francobolli denominata: «Gazzelle Somale».* » 13

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 28 Gennaio 1967,
n. 28 — *Modifiche del D. P. M. 18 Maggio 1966,
n. 130 relativo alla ricostituzione della Commissione
Governativa di Studio e accertamento dei ritardi nel
pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni
Statali.*

Pag. 14

DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 19 Feb-
braio 1967, n. 29 — *Modifica di alcuni prezzi di
vendita al pubblico relativi a sigarette di produzione
Inglese.*

» 15

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

SOCIETA' SEFERIAN & Co. «SOMALIA» — *Avviso
di convocazione Assemblea Generale Ordinaria. (83)*

» 16

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 Marzo 1967, n. 9.

Legge relativa alla «Proroga di modifica degli artt. 4 e 6 del D. L. 6 Settembre 1964, n.11 «Guardia Volontaria Regionale» convertito nella Legge 29 Ottobre 1964, n. 7».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 4 del D. L. 6 Settembre 1964 n. 11 convertito nella Legge 29 Ottobre 1964 n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 — Il cittadino volontario che si mette a disposizione dell'autorità Militare rimarrà in servizio durante il periodo che l'autorità stessa riterrà necessario in relazione alle esigenze difensive.

In caso di necessità, il cittadino volontario può essere trasferito in altri luoghi del Territorio Nazionale».

Art. 2

L'Art. 6 del D. L. 6 Settembre 1964 n. 11 convertito nella Legge 29 Ottobre 1964 n. 7 è modificato come segue:

«Art. 6 — A decorrere dal giorno in cui si presentano, ai Volontari spetta la razione viveri in contanti o in natura pari a Sh. So. 4 giornalieri».

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente Legge, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 5 Marzo 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Difesa
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

LEGGE 5 Marzo 1967, n. 10.

Legge relativa all'Istituto Nazionale delle Ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'I.N.R.

L'«Istituto Nazionale delle Ricerche» (I.N.R.) è costituito quale Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e gestione autonoma.

Atr. 2

Sede

L'Istituto ha sede in Mogadiscio e può aprire filiali ed altri uffici in altre località.

Art. 3

Scopo

L'Istituto ha lo scopo di:

- a) — promuovere e coordinare le ricerche scientifiche, in ogni settore della cultura e della tecnica;
- b) — assistere il Governo nella formulazione e nell'esecuzione di piani di ricerca;
- c) — perfezionare la preparazione ed incoraggiare l'attività degli studiosi somali e stranieri, interessati alle ricerche scientifiche d'interesse nazionale;
- d) — promuovere la cooperazione culturale con analoghi Istituti nazionali od esteri;
- e) — assumere ogni altra iniziativa diretta all'incremento della ricerca scientifica.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) — da un fondo iniziale di dotazione di Sh. So. 1.000.000 conferito dallo Stato;
- b) — da eventuali ulteriori conferimenti, ad incremento del fondo di dotazione, da parte dello Stato, di Enti ed Organizzazioni Internazionali;
- c) — da donazioni, legati o liberalità di Enti privati o di persone singole.

Art. 5

1. L'Istituto è posto sotto l'alto controllo di un Comitato di Vigilanza, presieduto dal Ministro dell'Istruzione Pubblica e composto:

- del Ministro dei Lavori Pubblici;
- del Ministro dell'Industria e Commercio;
- del Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia;
- del Presidente dell'Istituto Universitario della Somalia;
- di due funzionari od esperti, nominati dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, uno dei quali ha anche funzioni di Segretario.

2. Il Comitato di Vigilanza determina con proprie norme interne la procedura dei suoi lavori.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Istituto:

- a) — Il Consiglio, composto del Presidente dell'Ente, di tredici Consiglieri e del Direttore Amministrativo;
- b) — Il Presidente dell'Istituto;
- c) — Il Direttore Amministrativo;
- d) — Il Collegio dei Revisori, composto del Presidente del Collegio e di due Revisori.

Art. 7

Il Presidente dell'Ente, i Consiglieri, il Direttore Amministrativo, il Presidente e i Membri del Collegio dei Revisori sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica sentito il Consiglio dei Ministri per quanto concerne il solo Collegio dei Revisori sentito anche il Ministro delle Finanze.

Atr. 8

Durata in carica

Il Presidente dell'Ente, i Consiglieri, il Direttore Amministrativo nonchè il Presidente ed i Membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati.

Art. 9

Revoca e sostituzione

La revoca, la sostituzione e la rinnovazione delle cariche sono effettuate con le stesse modalità previste per la nomina.

Art. 10

Trattamento economico

Il trattamento economico dei titolari delle predette cariche è stabilito con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica, sentito il Consiglio di Vigilanza.

Art. 11

Incompatibilità

Le funzioni di Presidente dell'Istituto, di Direttore Amministrativo, di Consiglieri, di Presidente e di Membri del Collegio dei Revisori sono incompatibili con le funzioni di deputato, di Magistrato, Governatore Regionale di Commissario Distrettuale, o con cariche direttive in seno ad altri Enti pubblici.

Art. 12

Requisiti

1. Il Presidente dell'Ente, il Direttore Amministrativo, il Presidente ed i Membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti fra persone di particolare competenza ed esperienza nel campo amministrativo.

2. I Consiglieri devono essere scelti fra studiosi di chiara fama — nazionali o esperti — che si siano illustrati con pubblicazioni o ricerche in particolare interesse per la Somalia nel campo delle scienze giuridiche, storico-sociali, matematiche o naturali.

3. Il Presidente dell'Ente, il Direttore Amministrativo ed il Presidente del Collegio dei Revisori debbono essere cittadini somali.

4. Il numero degli stranieri facenti parte di un Organo collegiale dell'Istituto non può superare un terzo della cifra totale.

Art. 13

Funzione del Presidente

1. Il Presidente dell'Istituto rappresenta l'Ente nei suoi rapporti con lo Stato, con gli altri Enti pubblici e con le persone fisiche o giuridiche private.

2. Egli convoca e presiede il Consiglio, ponendo gli argomenti all'ordine del giorno e dirigendo le relative discussioni e votazioni.

3. In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito temporaneamente alle proprie funzioni da un Consigliere di volta in volta designato dal Consiglio.

Art. 14

Funzioni del Consiglio

Il Consiglio formula le direttive ed i programmi di ricerche e d'attività dell'Istituto: delibera i più importanti da adottare, nei limiti di competenza fissati dallo Stato; esamina il bilancio, ai sensi dell'articolo 21; approva i Regolamenti dell'Ente, ai sensi dell'articolo 23; ed ogni altra funzione ad esso demandata dalla legge e dallo Statuto.

Art. 15

Funzione del Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo cura l'attuazione amministrativa delle direttive generali e delle singole deliberazioni adottate dal Consiglio.

2. Egli è capo del personale dell'Ente; ed in tale qualità emana i provvedimenti all'uopo necessari, sentito il Consiglio nei casi stabiliti dallo Statuto.

3. In caso di assenza o d'impedimento, il direttore è sostituito temporaneamente nelle proprie funzioni da un Consigliere o funzionario designati dal Presidente.

Art. 16

Funzioni del Consiglio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo interno sulla contabilità, sui bilanci e sulla gestione amministrativa dell'Ente.

2. Esso esamina i libri e i documenti contabili dell'Ente; ispeziona gli uffici; riscontra i bilanci; e formula al riguardo osservazioni e proposte.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Collegio è sostituito temporaneamente nelle proprie funzioni dal Revisore più anziano di età.

Art. 17

Sedute e deliberazioni degli Organi collegiali

1. La prima riunione del Consiglio e del Collegio dei Revisori è indetta dal Presidente entro quindici giorni dalla nomina.

Le successive riunioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori sono indette dai rispettivi presidenti ogni qual volta ciò sia necessario.

2. Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta al mese; il Collegio dei Revisori almeno una volta ogni tre mesi.

3. Le funzioni di Segretario del Consiglio e quelle di Segretaria del Collegio dei Revisori sono esercitate da uno dei rispettivi componenti, ovvero da un funzionario nominato dal rispettivo Presidente.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio o del Collegio dei Revisori è necessaria rispettivamente la presenza di almeno otto o di almeno due dei relativi componenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Firma degli atti

La firma degli atti è devoluta al Presidente dell'Istituto o al Direttore Amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze e salvo delegazione interna, a norma dello Statuto.

Art. 19

Dipendenti dell'Istituto

Lo «status» giuridico ed economico e le condizioni di servizio dei dipendenti dell'Istituto sono stabili con speciali Regolamenti, approvati dal Ministro dell'Istruzione Pubblica su proposta del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO

Art. 20

Anno finanziario

L'anno finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Art. 21

Bilancio

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno, su proposta del Direttore Amministrativo, il Consiglio esamina il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, e lo trasmette per il riscontro al Collegio dei Revisori unitamente ad una relazione illustrativa sottoscritta dal Direttore.

2. Entro il mese successivo alla trasmissione, il Collegio dei Revisori riscontra il bilancio e lo trasmette con una sua relazione al Comitato di Vigilanza.

3. Il Comitato di Vigilanza, sentito, ove necessario, il Magistrato ai Conti, provvede all'approvazione definitiva del bilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Statuto

Lo Statuto dell'Ente è emanato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri; e può essere modificato nelle stesse forme, per iniziativa del Consiglio o del Comitato di Vigilanza.

Art. 23

Regolamenti

Nell'ambito della presente Legge e dello Statuto, il Consiglio approva i Regolamenti dell'Ente, la cui efficacia è subordinata al nulla osta del Comitato di Vigilanza.

Art. 24

Coordinamento scientifico

Con l'entrata in vigore della nuova Legge Istitutiva dell'Università Nazionale Somala, l'Istituto Nazionale delle Ricerche, pur conservando autonomia amministrativa e contabile, sarà stabilmente collegato all'Ente Universitario, nei modi della stessa Legge previsti.

Art. 25

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente Legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 5 Marzo 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

ALI OMAR SCEGO

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica

KENADIT AHMED IUSUF

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5 Marzo 1967, n. 25.

Nomina del Primo Ministro, On. Abdirizak Hagi Hussen a Ministro dell'industria e Commercio «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8, secondo comma della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche, sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Primo Ministro On. Abdirizak Hagi Hussen a Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim», essendo il Titolare On. Abdullahi Issa Mohamud partito per l'estero il 2 Marzo 1967;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 2 Marzo 1967, l'On. Abdirizak Hagi Hussen Primo Ministro, è nominato Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».

Mogadiscio, li 5 Marzo 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 Febbraio 1967, n. 26.

Commissione di Conciliazione e di Arbitrato per la composizione di divergenze interne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, Prima parte della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14, sull'Ordinamento del Governo e successive modifiche;

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 15 Marzo 1954;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il funzionamento di una apposita Commissione di Conciliazione e di Arbitrato, da nominare di volta in volta dal Ministro dell'Interno in relazione a specifiche situazioni di contrasto che potranno insorgere tra le popolazioni del territorio nazionale;

RITENUTA la necessità di provvedere alla determinazione di una diaria e delle spese di vitto e soggiorno da corrispondersi ai componenti della predetta Commissione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori della Commissione stessa;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

A ciascun membro della Commissione di Conciliazione e di Arbitrato di volta in volta nominato dal Ministro dell'Interno per le finalità descritte nelle premesse, spettano, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori della Commissione stessa:

a) — Shs. 20,00 di diaria;

b) — Shs. 10,00 al giorno per spese di vitto e soggiorno.

Per il corrente esercizio finanziario la spesa graverà sul Titolo 6 — Capitolo 2.10.6 — spese Consigli Distrettuali — e sui corrispondenti Titoli e Capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 19 Febbraio 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Interno

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

6 Febbraio 1967, n. 27.

Emissione di una nuova serie di francobolli denominata: «Gazzelle Somalia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche
sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di emettere una nuova serie di francobolli «Gazzelle» che mostrano i vari tipi di gazzelle delle Somalia, in rotocalco a quattro colori;

SU PROPOSTA del Ministro per le Comunicazioni e Trasporti;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

E' autorizzata l'emissione di una nuova serie di 4 francobolli «Gazzelle».

I francobolli sono stampati in rotocalco presso l'Istituto Poligrafico dello Stato in Roma, su carta liscia bianca, filigranata, a tappeto di piccole stelle a cinque punti, nel formato carta di mm. 27x37 dentellatura: 14 dentelli su due centimetri.

Le vignette sono disposte in posizione verticale,

I francobolli sono stampati nei seguenti valori e quantitativi:

Valore: da Sh. So. 0,35 — quantità stampati n. 80.000

Valore: da Sh. So. 0,60 — quantità stampati n. 80.000

Valore: da Sh. So. 1,00 — quantità stampati n. 80.000

Valore: da Sh. So. 1,80 — quantità stampati n. 80.000

I francobolli di cui al presente articolo sono validi a tutti gli effetti postali dal 20 Febbraio 1967 al 19 Febbraio 1968.

Mogadiscio, li 6 Febbraio 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti
ADEN ISSAK AHMED

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO

28 Gennaio 1967, n. 28.

Modifiche del D. P. M. 18 Maggio 1966, n. 130 relativo alla ricostituzione della Commissione Governativa di Studio e accertamento dei ritardi nel pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Statali.

IL PRIMO MINISTRO

VISTI gli artt. 78, 79 e 83 della Costituzione;

VISTI gli artt. 3, 9, 10 e 12 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto del Primo Ministro in data 18 Maggio 1966, n. 130 sulla ricostituzione della Commissione Governativa di Studio e accertamento dei ritardi nel pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Statali;

RITENUTA la necessità, per il migliore funzionamento della Commissione Governativa di Studio e Accertamento, anche nell'interesse dei crediti dello Stato, di apportare alcune modifiche all'art. 2 del predetto D. P. M. 18 Maggio 1966, n. 130, ed altresì di provvedere alla sostituzione di un Membro;

DECRETA:

Art. 1

L'art. 2 del D. P. M. 18 Maggio 1966, n. 130, è sostituito dal seguente:

1. La Commissione di cui al precedente articolo dovrà definire le fatture contestate già controllate e non passate al pagamento.

2. Dovrà altresì definire le fatture contestate e non ancora controllate dalla precedente Commissione di cui al D. P. M. 1° Aprile 1965, n. 36.495 prot. i cui beneficiari risiedono fuori di Mogadiscio, e i pagamenti delle quali fatture la predetta Commissione aveva raccomandato nella sua Relazione fossero effettuati mediante anticipazione tramite le autorità Regionali.

3. La Commissione non potrà riprendere in esame le rimanenti fatture relative all'anno 1964 e anni precedenti in quanto ebbe già ad espletare per sette mesi i propri lavori.

In via del tutto eccezionale possono essere prese in esame fatture relative agli anni 1964 e precedenti unicamente in quei casi in cui dette fatture di indubbia genuinità e di eccezionalità non poterono essere esibite alla Commissione.

Le ragioni di genuinità e di eccezionalità debbono risultare da una relazione scritta a firma del Ministro competente diretta alla Commissione.

Art. 2

In sostituzione del Membro Sig. Mohamud Mursal Ali è nominato il Sig. Mohamed Hagi Adnan funzionario del Ministero dell'Interno con funzioni di Vice Presidente della Commissione.

Mogadiscio, li 28 Gennaio 1967.

IL PRIMO MINISTRO
Abdirizak Hagil Hussen

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 11.

Mogadiscio, li 25 Febbraio 1967.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE

19 Febbraio 1967, n. 29.

Modifica di alcuni prezzi di vendita al pubblico relativi a sigarette di produzione inglese.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 Luglio 1955 sul Monopolio dei Tabacchi e dei fiammiferi;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 297 del 28 Novembre 1962 relativo alla delega concessa dal Presidente della Repubblica al Ministro delle Finanze per la determinazione e modifica dei prezzi di vendita dei generi di monopolio;

CONSIDERATA la necessità di modificare alcuni prezzi di vendita delle sigarette di produzione inglese:

DECRETA.

Art. 1

I seguenti tipi di sigarette di produzione Inglese saranno venduti al pubblico ai prezzi a fianco di ciascuna marca indicato:

Sigarette State Express 555 K. S. Filter — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;

Sigarette Player's Medium N/C. K.S. Filter — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;

Sigarette Player's Gold Leaf K. S — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16, la sigaretta;

Sigarette Senior Service K. S. Filter — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;

Sigarette Benson & Hedges K. S. Filter — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;

Sigaretta Craven «A» K. S. Filter — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;

Sigarette Piccadilly N. 1 K. S. Filter — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;

Sigarette Dunhill K. S. Filter — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;

- Sigarette Rothmans King Size Filter — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;
- Sigarette Peter Stuyvesant K. S. Filter — a Shs. So., 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;
- Sigarette Consulate Menthol K. S. Filter — a Shs. So. 160 al Kg., pari a Shs. So. 0,16 la sigaretta;
- Sigarette Guards King Size Filter — a Shs. So. 120 al Kg., pari a Shs. So. 0,12 la sigaretta;
- Sigarette Sportsman King Size Filter — a Shs. So. 120 al Kg., pari a Shs. So. 0,12 la sigaretta;
- Sigarette Scissors Normal Size — a Shs. So. 120 al Kg., pari a Sh. So. 0,12 la sigaretta;
- Sigarette Richmond Normal Size Filter — a Shs. So. 90 al Kg., pari a Shs. So. 0,09 la sigaretta.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno venti Febbario 1967.
Mogadiscio, li 19 Febbraio 1967.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Ali Omar Scogo

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

SEFERIAN & Co. (SOMALIA) Ltd. — S.p.A.
Sede di Mogadiscio — Capitale Sociale Shs. So. 400.000

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti della Seferian & Co. (Somalia) Ltd., sono pregati di intervenire all'Assemblea Generale ordinaria dei Soci indetta per il giorno 25 Marzo 1967, ore 9, in prima convocazione, oppure per il giorno 26 Marzo 1967, ore 10, in seconda convocazione, nei locali della Sede Sociale in Mogadiscio, Corso Somalia 96, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale;
2. — Approvazione del Bilancio e relativo Conto Perdite e Profitti chiusi al 31 Dicembre, 1966;
3. — Varie ed eventuali.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Mogadiscio, li 6 Marzo 1967.
(85)

p. Agop K. Seferian
L. Trincherò